

Gazzetta ufficiale

C 234

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

60° anno

20 luglio 2017

Sommario

II *Comunicazioni*

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2017/C 234/01	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8550 — USSL/Goldman Sachs/Redexis Gas) ⁽¹⁾	1
---------------	---	---

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2017/C 234/02	Tassi di cambio dell'euro	2
---------------	---------------------------------	---

Garante europeo della protezione dei dati

2017/C 234/03	Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di regolamento relativo alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche (regolamento e-privacy)	3
---------------	---	---

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

V *Avvisi*

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

2017/C 234/04	Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure compensative applicabili alle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia	6
---------------	--	---

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2017/C 234/05	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8575 — OTPP/AlCo/Borealis/KIA/LCY) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	13
2017/C 234/06	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8553 — Banco Santander/Gruppo Banco Popular) ⁽¹⁾	14

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI
E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.8550 — USSL/Goldman Sachs/Redexis Gas)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2017/C 234/01)

Il 13 luglio 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32017M8550. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

19 luglio 2017

(2017/C 234/02)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,1533	CAD	dollari canadesi	1,4540
JPY	yen giapponesi	129,03	HKD	dollari di Hong Kong	9,0059
DKK	corone danesi	7,4369	NZD	dollari neozelandesi	1,5640
GBP	sterline inglesi	0,88485	SGD	dollari di Singapore	1,5773
SEK	corone svedesi	9,5598	KRW	won sudcoreani	1 294,27
CHF	franchi svizzeri	1,0994	ZAR	rand sudafricani	14,8896
ISK	corone islandesi		CNY	renminbi Yuan cinese	7,7889
NOK	corone norvegesi	9,3018	HRK	kuna croata	7,4143
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	15 359,65
CZK	corone ceche	26,035	MYR	ringgit malese	4,9436
HUF	fiorini ungheresi	306,42	PHP	peso filippino	58,633
PLN	zloty polacchi	4,2127	RUB	rublo russo	68,0915
RON	leu rumeni	4,5670	THB	baht thailandese	38,751
TRY	lire turche	4,0576	BRL	real brasiliano	3,6432
AUD	dollari australiani	1,4532	MXN	peso messicano	20,1750
			INR	rupia indiana	74,1515

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di regolamento relativo alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche (regolamento e-privacy)

(Il testo integrale del presente parere è disponibile in inglese, francese e tedesco sul sito web del GEPD www.edps.europa.eu)

(2017/C 234/03)

Il presente parere indica la posizione del GEPD sulla proposta di regolamento sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche, che sostiene l'abrogazione e la sostituzione della direttiva e-privacy.

Senza il regolamento e-privacy, il quadro dell'UE sulla tutela della vita privata e sulla protezione dei dati sarebbe incompleto. Nonostante il regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) sia un ottimo risultato, è necessario uno strumento giuridico specifico per proteggere il diritto alla vita privata garantito dall'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali, di cui la riservatezza delle comunicazioni è una componente fondamentale. Il GEPD accoglie pertanto con favore e sostiene la proposta che punta proprio a tale obiettivo. Il GEPD sostiene altresì la scelta dello strumento giuridico, vale a dire un regolamento che sarà direttamente applicabile e contribuirà a un maggiore livello di armonizzazione e coerenza. Accoglie con favore l'ambizione di fornire un elevato livello di protezione relativo sia al contenuto sia ai metadati e sostiene l'obiettivo di estendere gli obblighi di riservatezza a una più ampia serie di servizi (fra cui i cosiddetti servizi «over the top», OTT) che rifletta il progresso della tecnologia. Ritiene inoltre che la decisione di concedere poteri di esecuzione unicamente alle autorità per la protezione dei dati nonché la disponibilità della cooperazione e i meccanismi di coerenza in seno al futuro comitato europeo per la protezione dei dati, contribuirà a un'applicazione più coerente ed efficace in tutta l'UE.

Allo stesso tempo, il GEPD nutre preoccupazioni in merito alla possibilità che la proposta, nella sua versione attuale, possa di fatto tenere fede alla sua promessa di garantire un livello elevato di protezione della vita privata nelle comunicazioni elettroniche. È necessario un nuovo quadro giuridico per l'e-privacy che deve essere anche più intelligente, più chiaro e più solido. Resta ancora molto da fare: la complessità delle norme, in base a quanto delineato nella proposta, è sconcertante. Le comunicazioni vengono scomposte in metadati, dati relativi ai contenuti e dati emessi dalle apparecchiature terminali. Ciascuno di essi ha un diverso livello di riservatezza ed è soggetto a eccezioni diverse. Tale complessità può portare a un rischio di lacune (forse involontarie) nella protezione.

La maggior parte delle definizioni su cui si basa la proposta saranno negoziate e decise nel contesto di uno strumento giuridico diverso: il codice europeo delle comunicazioni elettroniche. Non sussiste attualmente alcuna motivazione giuridica per mettere in contatto i due strumenti in modo così stretto e la concorrenza e le definizioni orientate al mercato del codice sono semplicemente non adatte allo scopo nel contesto dei diritti fondamentali. Il GEPD sostiene pertanto l'inclusione di una serie di definizioni necessarie nel regolamento e-privacy, che tengano conto del campo di applicazione e degli obiettivi previsti da tale regolamento.

Dobbiamo peraltro prestare particolare attenzione alla questione relativa al trattamento dei dati delle comunicazioni elettroniche da parte di responsabili del trattamento diversi dai fornitori dei servizi di comunicazione elettronica. Le protezioni ulteriori offerte ai dati delle comunicazioni sarebbero inutili qualora potessero essere facilmente eluse, per esempio, con il trasferimento dei dati a terzi. Dovrebbe essere altresì garantito che le norme in materia di e-privacy non autorizzino un livello di protezione inferiore a quello sancito nell'RGPD. Per esempio, il consenso dovrebbe essere autentico e offrire libertà di scelta agli utenti, conformemente a quanto richiesto dall'RGPD. Non ci dovrebbero essere più «barriere di tracciamento». Inoltre, le nuove norme devono anche stabilire solidi requisiti per la tutela della vita privata fin dalla progettazione e per impostazione predefinita. Infine, nel presente parere, il GEPD affronta anche altre questioni urgenti, quali le restrizioni al campo di applicazione dei diritti.

1. INTRODUZIONE E CONTESTO

Il presente parere (parere) è stato formulato in risposta a una richiesta con la quale la Commissione europea (Commissione) ha invitato il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD), in qualità di autorità di vigilanza indipendente

e organo consultivo, a fornire un parere sulla proposta di regolamento sulla protezione della vita privata e le comunicazioni elettroniche ⁽¹⁾ (proposta). La proposta è tesa ad abrogare e sostituire la direttiva 2002/58/CE sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche (direttiva e-privacy) ⁽²⁾. La Commissione ha inoltre richiesto il parere del gruppo dell'articolo 29 per la tutela dei dati (WP29), al quale il GEPD ha contribuito come membro a pieno titolo ⁽³⁾.

Il presente parere fa seguito al parere preliminare 5/2016 del GEPD sulla revisione della direttiva e-privacy (2002/58/CE ⁽⁴⁾) emesso il 22 luglio 2016. Il GEPD può anche fornire ulteriore consulenza nelle fasi successive della procedura legislativa.

La proposta è una delle iniziative chiave della strategia per il mercato unico digitale ⁽⁵⁾, volta a rafforzare la fiducia e la sicurezza nei servizi digitali nell'Unione europea, con particolare attenzione alla garanzia di un elevato livello di protezione per i cittadini e alla parità di condizioni per tutti gli operatori di mercato nell'intera UE.

La proposta mira a rendere più moderna e ad aggiornare la direttiva e-privacy, nell'ambito dello sforzo più ampio di fornire un quadro giuridico coerente e armonizzato per la protezione dei dati in Europa. La direttiva e-privacy precisa e integra la direttiva 95/46/CE ⁽⁶⁾, che sarà sostituita dal regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) ⁽⁷⁾ di recente adozione.

In primo luogo, il GEPD riassume, nella sezione 2, le sue principali osservazioni riguardanti la proposta, focalizzando l'attenzione sugli aspetti positivi della stessa. In secondo luogo, nella sezione 3, indica le sue principali preoccupazioni rimanenti e fornisce raccomandazioni sul modo in cui affrontarle. Altre preoccupazioni e raccomandazioni per ulteriori miglioramenti sono descritti nell'allegato al presente parere che tratta la proposta in modo più dettagliato. L'impegno ad affrontare le preoccupazioni emerse nel presente parere e nel relativo allegato come pure a migliorare ulteriormente il testo del regolamento e-privacy non solo servirebbe a proteggere meglio gli utenti finali e gli altri soggetti interessati titolari dei dati, ma introdurrebbe anche una maggiore certezza giuridica per tutte le parti coinvolte.

4. CONCLUSIONI

Il GEPD accoglie con favore la proposta della Commissione in merito a un regolamento e-privacy più moderno, aggiornato e consolidato. Condivide l'opinione secondo cui è costantemente necessario disporre di norme specifiche per proteggere la riservatezza e la sicurezza delle comunicazioni elettroniche nell'UE e per integrare e dettagliare i requisiti dell'RGDP. Ritiene altresì che siano necessarie disposizioni giuridiche semplici, mirate e tecnologicamente neutrali che forniscano una protezione robusta, intelligente ed efficace nel prossimo futuro.

Il GEPD accoglie con favore l'ambizione dichiarata di fornire un elevato livello di protezione per quanto riguarda sia i contenuti che i metadati e in particolare gli elementi chiave positivi indicati nella sezione 2.1.

Nonostante accolga con favore la proposta, il GEPD esprime preoccupazione in merito a diverse disposizioni che rischiano di compromettere l'intenzione della Commissione di garantire un elevato livello di protezione della vita privata nelle comunicazioni elettroniche. In particolare, il GEPD esprime le seguenti preoccupazioni principali:

- le definizioni nel quadro della proposta non devono dipendere dalla procedura legislativa separata relativa alla direttiva che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche ⁽⁸⁾ (proposta del codice europeo delle comunicazioni elettroniche),

⁽¹⁾ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche e che abroga la direttiva 2002/58/CE (regolamento sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche), COM(2017) 10 final, 2017/0003 (COD).

⁽²⁾ Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (GU L 201, del 31.7.2002, pag. 37).

⁽³⁾ Parere 1/2017 del WP29 relativo alla proposta di regolamento per il regolamento e-privacy (2002/58/CE) (WP247), adottato il 4 aprile 2017. Cfr. anche il parere 3/2016 del WP29 relativo alla valutazione e alla revisione della direttiva e-privacy (2002/58/CE) (WP240), adottato il 19 luglio 2016.

⁽⁴⁾ Cfr. https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2016/16-07-22_Opinion_ePrivacy_EN.pdf

⁽⁵⁾ Strategia per il mercato unico digitale in Europa, comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 6 maggio 2015 (COM(2015) 192 final), disponibile all'indirizzo: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0192&from=IT>

⁽⁶⁾ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

⁽⁸⁾ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche, COM(2016) 590 final/2, 2016/0288(COD) del 12.10.2016.

- le disposizioni sul contenuto degli utenti finali devono essere rafforzate; deve essere richiesto il consenso ai soggetti che utilizzano i servizi, a prescindere dal fatto che si siano abbonati ad essi o meno, nonché a tutte le parti che partecipano a una comunicazione; inoltre, devono essere protette anche le persone interessate che non fanno parte delle comunicazioni,
- deve essere garantito che i rapporti fra il GEPD e il regolamento e-privacy non lascino possibilità di eludere la protezione dei dati personali; i dati personali raccolti in base al consenso degli utenti finali o a un altro fondamento giuridico nel quadro del regolamento e-privacy non devono poi essere trattati ulteriormente al di fuori del campo di applicazione di tale consenso o eccezione su un fondamento giuridico che potrebbe altrimenti essere disponibile nel quadro dell'RGPD, ma non nel quadro del regolamento e-privacy,
- la proposta manca di ambizione in merito alle cosiddette «barriere di tracciamento» (conosciute anche come «barriere create da cookie»); l'accesso ai siti web non deve essere subordinato al «consenso» fornito in modo forzato dal soggetto in merito al suo tracciamento nei siti web; in altre prole, il GEPD invita i legislatori a garantire che il consenso venga dato veramente in modo libero,
- la proposta non garantisce che i software di navigazione (e gli altri software immessi sul mercato che consentono le comunicazioni elettroniche) siano configurati, per impostazione predefinita, in modo tale da evitare il tracciamento delle orme digitali lasciate dai soggetti,
- le eccezioni riguardanti il tracciamento della collocazione dell'apparecchiatura terminale sono troppo ampie e non presentano garanzie appropriate,
- la proposta comprende la possibilità per gli Stati membri di introdurre restrizioni, che richiedono garanzie specifiche.

Tali preoccupazioni principali (insieme alle raccomandazioni sul modo con cui affrontarle) sono indicate nel presente parere. Al di là delle osservazioni generali del GEPD e delle preoccupazioni principali dettagliate nella parte principale del parere, il GEPD fornisce altresì ulteriori commenti e raccomandazioni (talvolta più tecnici) sulla proposta in un allegato per facilitare, in particolare, l'operato dei legislatori e delle altre parti interessate che desiderano migliorare ulteriormente il testo nel corso dell'iter legislativo. Infine, il GEPD rileva altresì l'importanza di una rapida elaborazione della presente importante questione, al fine di garantire che, in base a quanto previsto, il regolamento e-privacy possa essere applicato a partire dal 25 maggio 2018, data in cui diventerà applicabile anche lo stesso RGPD.

L'importanza della riservatezza delle comunicazioni, conformemente al disposto dell'articolo 7 della Carta, sta aumentando al passo con la crescente rilevanza assunta dalle comunicazioni elettroniche nella nostra società e nella nostra economia. Le garanzie delineate nel presente parere svolgeranno un ruolo fondamentale nell'assicurare il conseguimento degli obiettivi strategici a lungo termine della Commissione definiti nella strategia per il mercato unico digitale.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2017

Giovanni BUTTARELLI

Garante europeo della protezione dei dati

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA
COMMERCIALE COMUNE

COMMISSIONE EUROPEA

**Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure compensative applicabili alle
importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia**

(2017/C 234/04)

La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame intermedio a norma dell'articolo 19, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento anti-sovvenzioni di base»).

1. Domanda di riesame

La domanda di riesame è stata presentata dall'associazione degli esportatori dell'Egeo («il richiedente») per conto di produttori/esportatori di trote iridee o arcobaleno della Turchia («il paese interessato»).

2. Prodotto oggetto del riesame

Il prodotto oggetto del riesame è costituito dalla trota iridea o trota arcobaleno (*Oncorhynchus mykiss*):

- viva, di peso uguale o inferiore a 1,2 kg l'una, oppure
- fresca, refrigerata, congelata e/o affumicata:
 - intera (con testa), con o senza branchie, eviscerata o no, di peso uguale o inferiore a 1,2 kg l'una, oppure
 - senza testa, con o senza branchie, eviscerata o no, di peso uguale o inferiore a 1 kg l'una, oppure
 - in filetti di peso uguale o inferiore a 400 g l'uno,

originaria della Turchia e attualmente classificata ai codici NC ex 0301 91 90, ex 0302 11 80, ex 0303 14 90, ex 0304 42 90, ex 0304 82 90 ed ex 0305 43 00 (codici TARIC 0301 91 90 11, 0302 11 80 11, 0303 14 90 11, 0304 42 90 10, 0304 82 90 10 e 0305 43 00 11) («il prodotto oggetto del riesame»).

3. Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/309 della Commissione ⁽²⁾.

Il richiedente sostiene pertanto che il mantenimento, al livello attuale, delle misure sulle importazioni del prodotto oggetto del riesame non è più necessario per compensare gli effetti delle sovvenzioni compensabili. A tale proposito egli ha fornito elementi di prova sufficienti per dimostrare un cambiamento significativo della struttura e delle condizioni di attuazione delle sovvenzioni dirette concesse ai produttori per chilogrammo prodotto di trote iridee o arcobaleno. Con le nuove modalità i limiti di ammissibilità vengono raggiunti in tempi molto più rapidi, e per produzioni superiori a tale limite non vengono più concesse sovvenzioni. Questo cambiamento ha pertanto determinato una notevole diminuzione dell'importo della sovvenzione ricevuta in particolare dai grandi produttori esportatori del prodotto oggetto del riesame.

Alla luce di quanto sopra, la Commissione ritiene che sussistano elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che le circostanze relative alle sovvenzioni sono cambiate in modo significativo e che tali cambiamenti hanno carattere duraturo e che pertanto le misure dovrebbero essere riesaminate.

⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 55.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/309 della Commissione, del 26 febbraio 2015, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia (GUL 56 del 27.2.2015, pag. 12).

4. Procedura

Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale limitato all'esame delle sovvenzioni, la Commissione avvia un riesame in conformità all'articolo 19 del regolamento di base. L'obiettivo del riesame è stabilire se il mantenimento delle misure è ancora necessario per compensare la sovvenzione compensabile.

Alla luce del riesame potrà rivelarsi necessario modificare l'aliquota del dazio applicato sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia.

Il governo della Turchia è stato invitato a prendere parte alle consultazioni.

4.1. Procedura di determinazione della necessità di mantenere in vigore le misure

I produttori esportatori⁽¹⁾ del prodotto oggetto del riesame della Turchia e le autorità della Turchia sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

Produttori dell'Unione oggetto dell'inchiesta

Procedura di selezione dei produttori esportatori che saranno oggetto dell'inchiesta in Turchia

a) Campionamento

In considerazione del numero potenzialmente elevato dei produttori esportatori della Turchia oggetto del presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori da sottoporre all'inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all'articolo 27 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, i produttori esportatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, salvo diverse disposizioni, fornendo le informazioni sulle/a loro società richieste nell'allegato I del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione contatterà anche le autorità della Turchia ed eventualmente le associazioni note di produttori esportatori.

Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, salvo diverse disposizioni.

Se sarà necessario costituire un campione, i produttori esportatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni verso l'Unione che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. I produttori esportatori noti, le autorità del paese interessato e le associazioni di produttori esportatori saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità del paese interessato, in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Per raccogliere le informazioni riguardanti i produttori esportatori ritenute necessarie all'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori inseriti nel campione, alle associazioni note di produttori esportatori e alle autorità del paese interessato.

I produttori esportatori selezionati per costituire il campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 28 del regolamento di base, le società che hanno accettato di essere inserite nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione»). Fatto salvo quanto disposto di seguito alla lettera b), il dazio compensativo applicabile alle importazioni dei produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione non potrà superare la media ponderata degli importi di sovvenzione stabiliti per i produttori esportatori inseriti nel campione⁽²⁾.

⁽¹⁾ Per produttore esportatore si intende qualsiasi società del paese interessato che produca il prodotto in esame e lo esporti nel mercato dell'Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società ad essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato nazionale o nelle esportazioni del prodotto oggetto del riesame.

⁽²⁾ In conformità all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di base, non si terrà conto di importi di sovvenzioni compensabili nulli o minimi, né di importi determinati nelle circostanze di cui all'articolo 28 del regolamento di base.

b) Margine di sovvenzione individuale per le società non inserite nel campione

I produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione possono chiedere, a norma dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento di base, che la Commissione fissi per loro importi di sovvenzione individuale. I produttori esportatori che intendono chiedere tale margine devono richiedere un questionario e restituirlo debitamente compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.

Si informano i produttori esportatori che chiedono un importo di sovvenzione individuale che la Commissione potrà comunque decidere di non determinare per loro tale importo se, ad esempio, il numero dei produttori esportatori è così elevato da rendere tale determinazione indebitamente gravosa e impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.

4.2. Altre comunicazioni scritte

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

4.3. Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta

Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. La relativa domanda va presentata per iscritto specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

4.4. Istruzioni per l'invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale dovrebbero essere esenti da diritti d'autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d'autore di terzi, devono chiedere un'autorizzazione specifica al titolare del diritto d'autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

Tutte le comunicazioni scritte (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) inviate dalle parti interessate in via riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «*Limited*» («Diffusione limitata») ⁽¹⁾. Le eventuali richieste di trattamento riservato devono essere debitamente motivate.

Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «*For inspection by interested parties*» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni inviate in via riservata potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le deleghe e certificazioni in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD, a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l'indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro funzionante e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l'utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

⁽¹⁾ Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) 2016/1037 del Consiglio (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55) e dell'articolo 12 dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione H
Ufficio: CHAR 04/039
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Email: trade_trout_review@ec.europa.eu

5. Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere stabilite conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 28 del regolamento di base.

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all'articolo 28 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

L'assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

6. Consigliere auditore

Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

Le domande di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

Il consigliere auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un'audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le controargomentazioni su questioni concernenti l'inchiesta.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere auditore sul sito web della DG Commercio: <http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/>.

7. Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di base, l'inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

8. Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GUL 8 del 12.1.2001, pag. 1.

ALLEGATO

<input type="checkbox"/>	Versione «A diffusione limitata» (*)
<input type="checkbox"/>	Versione «Consultabile da tutte le parti interessate»
(barrare la casella corrispondente)	

**PROCEDIMENTO ANTISOVVENZIONI RELATIVO ALLE IMPORTAZIONI DI TROTE IRIDEE O ARCOBALENO
ORIGINARIE DELLA TURCHIA**

INFORMAZIONI PER LA SELEZIONE DEL CAMPIONE DI PRODUTTORI ESPORTATORI DELLA TURCHIA

Il presente modulo è destinato ad assistere i produttori esportatori della Turchia nella presentazione delle informazioni per il campionamento richieste al punto 4.1, lettera a), dell'avviso di apertura.

La versione «A diffusione limitata» e la versione «Consultabile da tutte le parti interessate» devono essere consegnate entrambe alla Commissione secondo le modalità indicate nell'avviso di apertura.

1. DATI IDENTIFICATIVI E DI RECAPITO

Indicare i seguenti dati relativi alla propria società:

Nome della società	
Indirizzo	
Referente	
Email:	
Telefono	
Fax	

2. FATTURATO, VOLUME DELLE VENDITE E PRODUZIONE

Indicare, nella valuta di conto della società, il fatturato del periodo che va dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2017 per le vendite (vendite all'esportazione nell'Unione, separatamente per ciascuno dei 28 Stati membri (*) e in totale, e vendite sul mercato nazionale) di trote iridee o arcobaleno quali definite nell'avviso di apertura e il relativo peso o volume. Indicare l'unità di peso o di volume e la valuta utilizzate.

	Tonnellate equivalenti pesci interi (t EPI) (*)	Valore nella valuta di conto Specificare la valuta utilizzata
Vendite all'esportazione nell'Unione, separatamente per ciascuno dei 28 Stati membri e in totale, del prodotto in esame fabbricato dalla società	Totale	
	Nome di ciascuno Stato membro (*):	
Vendite sul mercato nazionale del prodotto in esame fabbricato dalla società		

(*) Fattori di conversione da peso netto a equivalenti pesci interi (EPI)

(1) Aggiungere righe supplementari se necessario.

(1) Il presente documento è destinato unicamente a uso interno. È protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato a norma dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93) e dell'articolo 12 dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.

(2) I 28 Stati membri dell'Unione europea sono: Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito.

Indicare il volume e la capacità di produzione nel periodo 1° luglio 2016 - 30 giugno 2017 di trote iridee o arcobaleno quali definite nell'avviso di apertura per ciascuna licenza di produzione della società:

Numero della licenza	Regione	Quantità massima di produzione in tonnellate equivalenti pesci interi (t EPI) (*)	Quantità effettiva di produzione in tonnellate equivalenti pesci interi (t EPI) (*)
Totale di tutte le licenze			

(*) Fattori di conversione da peso netto a equivalenti pesci interi (EPI)

Presentazione del prodotto	Fattore
Vivo	1,00
Fresco/refrigerato (eviscerato, con testa)	0,85
Congelato (eviscerato, con testa)	0,85
Filetti: freschi/refrigerati	0,47
Filetti: congelati	0,47
Filetti: affumicati	0,40

3. ATTIVITÀ DELLA PROPRIA SOCIETÀ E DELLE SOCIETÀ COLLEGATE (*)

Fornire informazioni dettagliate sulle attività della propria società e di tutte le società collegate (elencarle e indicare il rapporto con la propria società) coinvolte nella produzione e/o vendita (all'esportazione e/o sul mercato nazionale) del prodotto in esame. Tali attività possono comprendere, tra l'altro, l'acquisto, la produzione per conto terzi, la trasformazione o la commercializzazione del prodotto in esame. In ogni caso, si prega di indicare se la società produce trote vive, trote fresche, trote congelate, filetti, filetti affumicati o vari tra questi tipi di prodotti (si prega di elencarli).

Nome e ubicazione della società	Attività	Rapporto

4. ALTRE INFORMAZIONI

Indicare qualsiasi altra informazione pertinente che la società ritenga utile alla Commissione per la selezione del campione.

5. MARGINE DI SOVVENZIONE INDIVIDUALE

La società dichiara che nel caso in cui non venga inserita nel campione desidera ricevere un questionario e gli altri moduli da compilare per chiedere un margine di sovvenzione individuale, come previsto al punto 4.1, lettera b), dell'avviso di apertura.

Sì No

(*) A norma dell'articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione, due persone sono considerate legate se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5% o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. In questo contesto, per «persona» si intendono le persone fisiche o giuridiche.

A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

6. CERTIFICAZIONE

Fornendo le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere inserita nel campione. Se la società sarà selezionata per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare un'ispezione nei suoi locali per la verifica delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disposta ad essere inserita nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione sui produttori esportatori che non collaborano si basano sui dati disponibili e possono risultare meno favorevoli per la società di quanto sarebbero state se avesse collaborato.

Firma della persona autorizzata:

Nome e qualifica della persona autorizzata:

Data:

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8575 — OTPP/AIMCo/Borealis/KIA/LCY)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 234/05)

1. In data 13 luglio 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004⁽¹⁾ del Consiglio. Con tale operazione le imprese Ontario Teachers' Pension Plan Board («OTPP», Canada), Alberta Investment Management Corporation («AIMCo», Canada), Borealis European Holdings («Borealis», Paesi Bassi), e Kuwait Investment Authority («KIA», Kuwait), acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di London City Airport («LCY», Regno Unito) mediante modifica dell'accordo tra gli azionisti relativo a LCY.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- OTPP: gestione di prestazioni pensionistiche e investimenti di attivi di piani pensione per conto di circa 318 000 insegnanti in servizio e in pensione nella provincia canadese dell'Ontario,
- AIMCo: gestione di investimenti istituzionali,
- Borealis: gestore esclusivo dell'infrastruttura per OMERS (Ontario Municipal Employees Retirement System Administration Corporation) e di proprietà di OMERS, che gestisce un portafoglio globale diversificato di azioni e obbligazioni e investimenti in beni immobili, infrastrutture e private equity per oltre 470 000 soci e pensionati a nome di circa 1 000 datori di lavoro dell'Ontario (Canada),
- KIA: società di investimento su scala mondiale, con investimenti in tutte le zone geografiche e classi di attività principali, che comprendono strumenti di capitale, strumenti a reddito fisso, titoli di Stato, private equity e beni immobili,
- LCY: aeroporto commerciale della City di Londra.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per email all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8575 — OTPP/AIMCo/Borealis/KIA/LCY, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8553 — Banco Santander/Gruppo Banco Popular)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 234/06)

1. In data 14 luglio 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione Banco Santander, SA («Santander», Spagna) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme di Banco Popular Español SA («BPE», Spagna) mediante acquisto di quote.
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
 - Santander, che è attiva nel settore bancario e offre servizi di tesoreria e assicurativi, è la società madre di un gruppo internazionale di imprese del settore bancario e finanziario operanti principalmente in Spagna, in altri paesi europei, tra cui il Portogallo e il Regno Unito, l'America latina e gli Stati Uniti,
 - BPE è la società madre del gruppo BPE, che comprende i seguenti soggetti finanziari: Banco Pastor, BPE Banca Privada, TotalBank e Banco BPE Portugal. BPE detiene inoltre una partecipazione in Targobank e WiZink. L'impresa fornisce servizi bancari e assicurativi in Spagna e in Portogallo ed è quotata sulle borse di Madrid, Barcellona, Bilbao e Valenza.
3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Essa si riserva tuttavia la decisione definitiva al riguardo.
4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per email all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8553 — Banco Santander/Gruppo Banco Popular, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT